

VERBALE N. 1/2021



**VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA
DELL'ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE STAZIONE
SOCIALE
PER MODIFICARE LO STATUTO**

Nella data 18.11.2021,
alle ore 19:00,
in Lido Scacchi (Fe)
in Via Alpi Centrali n. 65,
si è riunita l'Assemblea straordinaria dei soci, regolarmente convocata con le modalità previste
dallo Statuto, per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Modifica dello Statuto sociale;
2. Rettifica per errore materiale dell'indirizzo della sede.

Il Presidente Emiliano Luciani dichiara aperta la seduta e chiama a fungere da Segretario la Signora Anna Simioli. Il Presidente constata la presenza dei seguenti soci e della maggioranza prevista per Statuto per deliberare in tal senso.

n. tessera	nome	cognome	Firma per presenza
1	ANTONIO	BETTOLI	Bettoli Mario
2	MARIO	CIAMPICHETTI	Mario Ciampichetti
3	MELANIA	ESPOSITO	Esposito
4	MICHELE	FARINELLI	Farinelli
5	SONIA	FINESSI	Sonia Finessi
6	MASSIMO	FOGLI	Fogli Massimo
7	EMILIANO	LUCIANI	Luciani Emiliano
8	ANNA	SIMIOLI	Anna Simioli
9	MICHELE	ZANNI	Michele Zanni
10	VALENTINA	OSTI	Valentina Osti
11	MARTINA	SIMIOLI	Martina Simioli
12	MARGHERITA	POLI	Margherita Poli
13	SIMONE	GELLI	Simone Gelli
14	HILDA	GIULIANO	Hilda Giuliano
15	IRENE	SIMIOLI	Irene Simioli

16	KATIUSCIA	DALFUME	<i>Delume Katiuscia</i>
17	MASSIMO	SIMIOLI	<i>Simioli Massimo</i>
18	ROSSANA	NALDI	<i>Naldi Rossana</i>
19	MARA	FOGLI	<i>Fogli Mara</i>
20	MICHELA	BALZERI	<i>Balzeri Michela</i>
21	TIZIANO	LUCIANI	<i>Luciani Tiziano</i>
22	MINA	GRAGNANIELLO	<i>Gragnaniello Mina</i>
23	ASIA	FARINELLI	<i>Farinelli Asia</i>
24	NOEMI	FARINELLI	<i>Farinelli Noemi</i>
25	GIACOMO	CARLI	<i>Carli Giacomo</i>
26	ALESSANDRO	CARLI	<i>Carli Alessandro</i>
27	NICOLA	TRASFORINI	<i>Trasforini Nicola</i>
28	LAURA	ESPOSITO	<i>Esposito Laura</i>
29	GABRIELLA	FOGLI	<i>Fogli Gabriella</i>
30	LAURA	BETTOLI	<i>Bettoli Laura</i>

Il Presidente constata che l'Assemblea è validamente costituita ai sensi dello Statuto vigente.

- MODIFICA STATUTO SOCIALE.** Il Presidente illustra l'ordine del giorno e riferisce che le modifiche allo Statuto sono state sollecitate dalla Regione Emilia-Romagna con nota del 15.11.2021, a seguito della richiesta di iscrizione all'a Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale assunta in atti con prot. N. 1035175.E del 10.11.2021. Da uno scambio di e-mail in data 16.11.2021 è stata acclarato che con tali modifiche la Regione può procedere successivamente all'iscrizione al registro. Il Presidente da lettura del testo così come coordinato alle modifiche richieste, evidenziando dettagliatamente i correttivi, consegnando copia cartacea a ciascun presente. Il Presidente apre la discussione, dopo qualche chiarimento, non essendovi interventi, propone di mettere in votazione il testo del nuovo Statuto. Il Presidente accerta che sono favorevoli tutti i soci presenti all'unanimità. Il Presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti come "allegato A" della presente delibera quale parte integrante e sostanziale. Si dà mandato al Presidente (o suo socio delegato) di provvedere alla registrazione della presente delibera con l'allegato Statuto all'agenzia delle Entrate;
- RETTIFICA PER ERRORE MATERIALE DELL'INDIRIZZO DELLA SEDE.** Il Presidente riferisce che per errore materiale è stato indicato come civico della sede il n. 54 in luogo del 51, sempre di viale Dolomiti a Comacchio. E' necessario quindi procedere alla rettifica dello stesso presso tutti gli enti competenti (agenzia entrate, regione, comune ecc) indicando come sede legale viale Dolomiti n. 51 Comacchio (Fe). Il Presidente apre la discussione e non essendovi interventi, propone di mettere in votazione tale proposta. Il Presidente accerta che sono favorevoli tutti i soci presenti all'unanimità. Si dà mandato al Presidente (o suo socio delegato) di provvedere alla rettifica in tutte le sedi.

Non essendovi altro da deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 19:35 dello stesso giorno, previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Segretario Anna Simioli

Anna Simioli

Il Presidente Emiliano Luciani

Emiliano Luciani

Allegato A) al verbale dell'Assemblea dei Soci n. 1/2021 con modifiche



STATUTO DELL' "ASSOCIAZIONE PROMOZIONE SOCIALE STAZIONE SOCIALE"

Art. 1. – Costituzione, denominazione e sede

1.1. È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge nazionale 6 giugno 2016 n. 106 e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2018 n. 105 e ss., di seguito Codice del Terzo Settore, una associazione di promozione sociale senza fine di lucro denominata "Associazione Promozione Sociale Stazione Sociale", con sede legale nel Comune di Comacchio (Fe).

1.2. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea ordinaria. CF. 91019670388

1.3. L'Associazione potrà istituire sedi periferiche, intese quali estensioni operative delle attività dell'Associazione su tutto il territorio del comune Comacchio, provinciale e regionale.

1.4. In ogni sede territoriale viene designato, dal Consiglio Direttivo, tra gli associati, un responsabile, che ne assume la gestione operativa.

1.5. La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. – Finalità.

2.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi di una o più delle seguenti attività:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione

- dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
 - f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
 - h) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
 - i) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
 - j) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
 - k) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
 - l) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
 - m) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
 - n) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;

- o) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- p) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- q) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- r) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- s) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- t) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

r_emiro.Giunta - Prot. 23/11/2021.1076691.E

2.2. L'Associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, integrazione e pluralismo. L'Associazione si assume l'obbligo di conformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura.

[Handwritten signature in black ink]

In particolare, l'associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di:

- a) operare per fini culturali, sociali, sportivi, ricreativi e solidaristici per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi e sociali della collettività;
- b) sostenere e realizzare la crescita sociale del territorio nonché favorire lo sviluppo economico della comunità;
- c) cooperare con le associazioni, le organizzazioni e le istituzioni del territorio;
- d) promuovere iniziative e collaborazioni, anche con enti pubblici e privati relativi alla conoscenza del territorio, delle tradizioni e della cultura locale, culinaria ed enogastronomiche, dell'innovazione tecnologica e creativa, dell'educazione, istruzione e formazione professionale;

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

[Handwritten signature in blue ink]

- e) potrà effettuare, nel caso di iscrizione all'apposito registro tra gli enti di cui all'art. 3, VI comma lett. e) della L. 287/1991 ed avendone i requisiti, le attività previste dall'art. 85, IV comma, D.lgs. 117/2017;
- f) promuovere progettualità relative all'emigrazione dei cittadini emiliano-romagnoli e italiani all'estero, con particolare attenzione anche al turismo delle radici;
- g) fornire supporto artistico e strumentale nell'organizzazione di eventi, incontri e rassegne, nonché l'utilizzo di spazi attrezzati destinati all'attività di coworking;
- h) supportare e promuovere interventi e servizi finalizzati all'educazione ambientale, alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- i) organizzare e gestire attività culturali, artistiche, ludiche e ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale;
- j) supportare nella valorizzazione e promozione dei cammini e dei sentieri;
- k) organizzare formazione e/o promozione di attività di supporto extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, prevenzione del bullismo e contrasto della povertà educativa;
- l) organizzare incontri, convegni, dibattiti e mostre favorendo al massimo il protagonismo dei partecipanti e il pluralismo delle voci che saranno messe a confronto;
- m) stampare e distribuire libri e pubblicazioni; creare testate giornalistiche, al fine della divulgazione delle attività associative; produrre, distribuire e proiettare filmati, registrazioni e ogni altro tipo di riproduzione visiva e sonora;
- n) realizzare propri file audiovisivi, fotografie, gadget e ogni altro materiale o oggetto necessario al perseguimento degli scopi associativi, curandone la distribuzione;
- o) utilizzare strumenti internet, social network, forum e presidi multimediali affini, acquisire nomi di dominio sul web.

Art. 3. – Membri dell'Associazione

3.1. All'associazione possono aderire senza alcun tipo di discriminazione soggetti, ovvero persone fisiche, che decidono di perseguire lo scopo dell'associazione e di sottostare al suo statuto. I soci hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono

essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'associazione si propone.

3.2. Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche, che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.

3.3. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art.

3.4. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione e di esclusione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 4. – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

4.1. L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati in cui si esplicita l'impegno ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

4.2. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale. L'eventuale reiezione della domanda deve essere sempre motivata e comunicata in forma scritta; l'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento, chiedendo che sul provvedimento di rigetto si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione.

La qualità di socio si perde:

- per decesso;
- per recesso;
- per decadenza causa mancato versamento della quota associativa o rimborso del costo per beni o servizi fruiti;
- per esclusione;
- per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
- per persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione.

4.3. L'esclusione dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. Sull'esclusione l'associato ha facoltà di fare ricorso contro il provvedimento entro 30 giorni dalla comunicazione dello stesso, chiedendo che sul provvedimento di esclusione si pronunci l'assemblea in occasione della sua successiva convocazione. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso. L'esclusione diventa operante

dalla annotazione sul libro soci a seguito della delibera dell'Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di esclusione adottato dal Consiglio Direttivo.

4.4. Il recesso da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione. Il Consiglio Direttivo ne prende atto nella sua prima riunione utile. Il recesso o l'esclusione del socio vengono annotati da parte del Consiglio direttivo sul libro degli associati. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 5. – Diritti e doveri dei soci

5.1. I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo;
- prendere visione dei libri sociali compresi gli atti deliberativi e tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione che saranno sempre visionabili negli orari di apertura presso la sede dell'associazione, con possibilità di ottenerne copia previa richiesta scritta da inoltrare al Presidente o al Comitato Direttivo, i quali avranno 10 (dieci) giorni di tempo per fornire copia degli stessi agli interessati.

5.2. I soci sono obbligati a:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari secondo gli indirizzi degli organi direttivi;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate se e in quanto preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo in quanto funzionali e inerenti all'attività associativa.

Art. 6. – Dotazione patrimoniale



6.1. L'Associazione provvede alle attività statutarie con l'apporto volontaristico e non remunerato degli Associati, nonché con i mezzi finanziari messi a disposizione dagli stessi Associati e da terzi privati e pubblici.

6.2. I soci fondatori e ordinari sono tenuti a contribuire in misura equivalente alla dotazione patrimoniale dell'Associazione. I contributi degli associati sono costituiti dalle quote di associazione annuale e da eventuali contributi straordinari. Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dal Consiglio Direttivo che delibera sulla utilizzazione di essi in armonia con le finalità statutarie dell'organizzazione. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano previste o imposte dalla legge.

6.3. La dotazione patrimoniale dell'Associazione è altresì costituita da:

- a) i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) gli impianti e le attrezzature acquistati dall'Associazione per lo svolgimento della propria attività;
- c) i contributi provenienti da persone o enti privati e/o pubblici;
- d) donazioni e lasciti;
- e) ogni altro tipo di entrata compatibile con l'attività associativa ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

6.4. L'Associazione può acquistare a titolo gratuito od oneroso qualunque bene o servizio, necessario al raggiungimento dei fini associativi, possedendo ed amministrando:

- a) le quote di iscrizione all'Associazione;
- b) i contributi e le sovvenzioni di enti pubblici, privati e di chiunque intenda concederli;
- c) i contributi, liberi e spontanei.

L'Associazione può inoltre contrarre mutui o finanziamenti, acquisire, locare, possedere ed amministrare:

- a) i locali della sede sociale;
- b) i beni mobili ed immobili necessari per il raggiungimento dei fini associativi;
- c) autovetture e qualunque altro mezzo di trasporto ritenuto necessario.

6.5. Non avendo L'Associazione personalità giuridica, eventuali beni da iscrivere in pubblici registri saranno intestati all'Associazione nella figura del Presidente pro-tempore.

6.6. L'anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale. Il rendiconto consuntivo e il progetto di conto previsionale devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il giorno 30 del mese di aprile. Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato.

Art. 7. – Organi dell'Associazione

7.1. Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo (eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge);
- il Revisore Legale dei Conti (eventuale, nel caso in cui ricorrano i presupposti di legge).

Art. 8. – Assemblea degli Associati

8.1. L'Assemblea è sovrana. Essa è convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta l'anno per informare gli Associati dell'andamento dell'attività sociale, mentre ogni 3 anni viene convocata per l'elezione del Consiglio Direttivo.

8.2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 (tre) mesi, nel libro degli associati e in regola con la quota di iscrizione. I soci minorenni votano per il tramite dell'esercente la potestà genitoriale. L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.3. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega. L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

8.4. L'assemblea straordinaria che può anche modificare lo statuto dell'associazione, è valida con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e può deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

8.5. Il voto, di norma, è palese e può essere espresso per iscritto, per appello nominale ovvero anche per alzata di mano. È ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché

sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto. Possono essere invitate a partecipare alle Assemblee personalità e rappresentanti esterni, invitati dal Presidente dell'Associazione o dal Consiglio Direttivo, anche su suggerimento di ciascun Associato. In caso di impossibilità a partecipare all'Assemblea, è ammessa la delega scritta ad altro Associato avente diritto al voto. Ad ogni Associato possono essere rilasciate un numero massimo di 3 (tre) deleghe.

8.6. L'assemblea può riunirsi in videoconferenza. La convocazione va fatta almeno 15 (quindici) giorni prima della data dell'assemblea mediante avviso pubblico affisso all'albo della sede e tramite email, o lettera, o telefonata e contestuale pubblicazione sul sito web dell'Associazione. Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità mediante affissione all'albo della sede del relativo verbale ovvero mediante pubblicazione dello stesso sul sito web dell'Associazione. Tra la prima e la seconda convocazione non possono intercorrere meno di 24 ore.

8.7. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il bilancio di esercizio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sulla esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento dell'associazione;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Art. 9. – Presidente

9.1 Il Presidente ha potere di firma e rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Il Presidente è eletto dall'Assemblea a maggioranza dei presenti. Il Presidente dura in



carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente.

9.2 Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

Art. 10. – Il Consiglio Direttivo

10.1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri compreso il Presidente (da un minimo di 5 ad un massimo di 15 membri), eletti dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento con le eventuali quote associative annuali per la durata di 3 (tre) anni e rieleggibili. Il primo Consiglio Direttivo è composto da soci fondatori ed i suoi membri potranno essere rieleggibili.

10.2. Il Consiglio Direttivo, svolge le proprie attività gratuitamente, è presieduto dal Presidente dell'Associazione ed è validamente costituito quando sono presenti almeno un terzo (1/3) dei membri e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.

10.3. Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione. Si riunisce ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque di norma almeno quattro volte l'anno ed è convocato anche in via informale dal Presidente o mediante e-mail o telefono o lettera o in via telematica o mediante altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo. Può essere convocato, con le medesime modalità, anche in forma straordinaria da:

- il Presidente;
- da almeno un terzo (1/3) dei componenti, su richiesta motivata;
- da almeno il 30% (trenta per cento) dei soci Fondatori e Ordinari su richiesta motivata.

10.4 Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; oppure il Consiglio Direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Organo.

10.5. Il membro del Consiglio Direttivo assente ingiustificato a 5 (cinque) riunioni consecutive, oppure dimissionario, od anche espulso, può essere dichiarato decaduto e sostituito mediante

deliberazione della prima Assemblea ordinaria degli Associati. Nel periodo intermedio il Consiglio Direttivo continua regolarmente ad operare, purché il numero totale dei membri in carica non sia inferiore ai due terzi (2/3) dei suoi componenti.

10.6. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- determinare la quota di iscrizione all'Associazione e la quota associativa annua;
- redigere e modificare il Regolamento interno;
- fissare le date delle manifestazioni organizzate dall'Associazione e curarne lo svolgimento;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- deliberare in merito all'avviamento delle procedure amministrative atte ad assicurare lo svolgimento delle attività dell'Associazione ed all'acquisizione dei beni e servizi necessari al raggiungimento degli scopi statuari;
- approvare la proposta di rendiconto consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- approvare la proposta di progetto di conto previsionale che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote associative;
- deliberare sulle domande di adesione all'Associazione;
- delibera l'apertura di sedi periferiche e designarne i Responsabili;
- attuare le sanzioni disciplinari nei riguardi degli associati inadempienti ai loro obblighi;
- istituire Comitati, Gruppi di lavoro, tavoli tematici per la migliore funzionalità dell'Associazione e per il conseguimento delle finalità associative.

Nelle delibere di impegno di spesa il Consiglio Direttivo deve sempre tenere conto delle disponibilità di bilancio. Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.



ART. 11. – Organo di controllo

11.1. L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel

caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti

11.2. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della Revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 12. – Revisore legale dei conti

12.1. Nel caso ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 Codice del Terzo Settore, qualora la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di Controllo ai sensi dell'art. 30 comma 6 Codice del Terzo Settore, l'associazione nomina un Revisore legale dei conti o una Società di Revisione legale iscritti nell'apposito registro. La nomina e la revoca di tale soggetto, spetta all'assemblea.

Art. 13. – Regolamento e altre norme applicabili

13.1. Il Consiglio Direttivo potrà elaborare un Regolamento interno, ove ritenuto necessario, per regolare il funzionamento dell'Associazione nonché altri aspetti organizzativi non contemplati nel presente statuto.

13.2. L'Associazione potrà aderire ad associazioni, enti o federazioni a carattere nazionale, nonché a convenzioni con enti pubblici o privati, per offrire ai propri Associati proficue opportunità e facilitazioni.

Art. 14. – Libri Sociali

14.1. L'Associazione dovrà istituire i libri sociali che consentano di rendere conto dell'attività svolta dall'Associazione e di documentare le adunanze e le deliberazioni degli Organi dell'Associazione



medesima, così come previsti dallo Statuto che, a titolo esemplificativo sono: - Libro Soci: da utilizzare per annotare secondo un criterio cronologico, tutti i soci, con le relative generalità, le quote associative pagate, eventuali esclusioni e/o recessi; - Libro Adunanze e deliberazioni delle Assemblee; - Libro Adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo; - Libro Adunanze e deliberazioni dell'Organo di Controllo, se nominato. L'Associazione ha l'obbligo di redigere il bilancio di esercizio, che può essere redatto nella forma di rendiconto per cassa qualora le entrate siano inferiori a 220.000,00 euro.

Art. 15. – Scioglimento

15.1. Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs 117/2017.

Art. 16. – Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari

16.1. Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 17. – Responsabilità dell'associazione

17.1 Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune.

17.2 Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 18. – Assicurazione dell'associazione

18.1 L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

Art. 19. – Risoluzione delle controversie

19.1. Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione e l'esecuzione del presente statuto tra gli organi, tra i soci, oppure tra gli organi e i soci, deve essere devoluta alla procedura di conciliazione che verrà avviata da un amichevole conciliatore, il quale opererà secondo i principi di indipendenza, imparzialità e neutralità, senza formalità di procedura entro 60 giorni dalla nomina. Il conciliatore, qualora non individuato preventivamente dall'assemblea, è nominato di comune accordo tra le parti contendenti e, in difetto di accordo entro trenta giorni, dalla stessa Assemblea dei Soci.

r_emi.ro.Giunta - Prot. 23/11/2021.1076691.E

20.1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

21.1.1. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del registro unico nazionale del Terzo settore (Runts), ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produrranno effetti nel momento in cui, rispettivamente il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore.

Tutti gli adempimenti legati all'iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore, che risultano essere incompatibili con l'attuale disciplina, trovano applicazione all'operatività del Runtis medesimo.

18/11/2021

18/11/2021

Expo for Zairi

Land Finance

Engli Nazim

muhammad ali

Gettel (Kari)

Amir Sijili

Muhammad Ali

Comptroller Max



AGENZIA DELLE ENTRATE - UFFICIO TERRITORIALE DI COMACCHIO
Registrato il 23 NOV. 2021 al n° 609 Serie 3
Versati € 200 in data

